



C. J. R

Fdv_concorsi.3.doc

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot.n.DGPM/IV/12[^]/028330 11[^]/10
Palazzo Marina

Roma,

08 MAR 1999

OGGETTO: Personale militare che partecipa ai concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa. Rilascio certificati di viaggio.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI)

Rif.let. n. 6166/141/98 in data 22 maggio 1998 di SEGREDIFESA.

1. Questa Direzione Generale è stata interessata da Segredifesa al fine di disciplinare la problematica indicata in oggetto.
2. In materia di trattamento economico di missione, corre l'obbligo di evidenziare che, mentre la normativa a carattere generale (leggi n. 836/1973 e n. 417/1978) consente l'invio in missione del personale solo per l'espletamento di attività nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione (quindi per una finalità pubblica), l'articolo 208 del D.P.R. n. 3/1957 (norma di carattere speciale) recita "Agli impiegati che debbano trasferirsi fuori della sede di impiego per partecipare ad esami di promozione spetta il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione dell'indennità di missione dal giorno che precede gli esami fino al giorno successivo al loro espletamento. Perdono il diritto al rimborso ed all'indennità coloro che non si siano presentati, senza giustificato motivo, ad una delle prove o siano stati espulsi da qualcuna di esse".
3. L'intendimento del legislatore, nel citato articolo 208, appare ben delineato ed è rivolto esclusivamente al ristoro delle spese sostenute dal dipendente per partecipare, fuori dell'ordinaria sede di servizio, agli esami per promozione alla qualifica superiore nell'ambito della stessa carriera.

Con il parere n. 407/151 in data 2 giugno 1980, il Consiglio di Stato ha espresso l'avviso che la norma in questione è da ritenersi applicabile anche al personale, già in servizio, partecipante ai concorsi "interni" per il passaggio da una carriera ad altra superiore nell'ambito della stessa Amministrazione.

4. In tema di concorsi, si evidenzia, altresì, che l'articolo 37 del citato D.P.R. n. 3/1957 prevede, fra l'altro, che all'impiegato, per sostenere esami, compete di diritto il congedo straordinario. Tale disposto è stato esteso dall'articolo 3, comma 41, della legge n. 537/1993 a tutte le pubbliche amministrazioni.

Conseguentemente, al personale militare partecipante ai concorsi, indetti dall'A.D. ed aperti anche al personale estraneo all'Amministrazione stessa, deve essere concessa la licenza straordinaria per esami ovvero la licenza ordinaria (qualora l'interessato abbia già totalmente usufruito della licenza straordinaria spettante) e non il foglio di viaggio.

D'altro canto, la concessione di una delle licenze summenzionate implicitamente esclude, per lo stesso periodo temporale e per la materia in trattazione, la possibilità di inviare in servizio isolato il concorrente.

5. In sintesi, il certificato di viaggio, con i conseguenti oneri a carico dell'A.D., deve essere rilasciato al personale, già in servizio, solo nell'ipotesi di:

- "esami per promozioni", nell'ambito della stessa carriera (ad esempio il concorso per l'avanzamento al grado di aiutante);
- "concorsi interni", per il passaggio ad altra carriera superiore (ad esempio: reclutamento nel ruolo dei sergenti riservato ai volontari di truppa in servizio permanente; immissione nei ruoli speciali - Ufficiali - riservata ai Sottufficiali in servizio permanente; immissione nei ruoli speciali riservata agli Ufficiali di complemento in ferma dodecennale).

Comunque, al fine di evitare dubbi, i bandi di concorso emanati in futuro indicheranno se i concorrenti hanno diritto al rilascio del certificato di viaggio.

6. Le disposizioni in contrasto con la presente sono abrogate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ten.Gen. Antonino TAMBUZZO)

